



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 6/2016

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA AL PUBBLICO E ALL'IVASS DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA) E IN PARTICOLARE AL CAPO IV-TER (INFORMATIVA E PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE), ARTICOLI 47-QUATER, 47-SEPTIES, 47-OCTIES, 47-NOVIES, 47-DECIES, 190, 191, 216-OCTIES, 216-NOVIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 - CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA IN MATERIA DI *PUBLIC DISCLOSURE* E *SUPERVISORY REPORTING*

Il presente documento contiene lo schema di Regolamento recante le disposizioni integrative in materia di contenuti della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (di seguito SFCR) e della relazione periodica all'IVASS (di seguito RSR).

Con questo regolamento si intende dare attuazione, a livello nazionale, alle Linee guida emanate da EIOPA in tema di informazioni da fornire alle Autorità di vigilanza e al pubblico (requisiti di 3° Pilastro), appartenenti al secondo set di Linee guida relative al regime *Solvency II*, pubblicate in italiano il 14 settembre 2015.

Contestualmente si provvede altresì al recepimento di tre Linee guida appartenenti ad altri set: tre relative alla determinazione degli esoneri dagli obblighi di reporting (GL 7, 8 e 9 di cui agli "Orientamenti sui metodi per la determinazione delle quote di mercato ai fini dell'informativa") e un'altra associata al processo di controllo prudenziale (GL 23 di cui agli "Orientamenti sulla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza")

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS, entro il 23 maggio 2016 al seguente indirizzo di posta elettronica: narrative-reporting@ivass.it, utilizzando le apposite tabelle allegate.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'Autorità.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 24 marzo 2016

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA AL PUBBLICO E ALL'IVASS DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA) E IN PARTICOLARE AL CAPO IV-TER (INFORMATIVA E PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE), ARTICOLI 47-QUATER, 47-SEPTIES, 47-OCTIES, 47-NOVIES, 47-DECIES, 190, 191, 216-OCTIES, 216-NOVIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 - CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA IN MATERIA DI *PUBLIC DISCLOSURE* E *SUPERVISORY REPORTING*

Relazione di presentazione

1. Il quadro normativo *Solvency II*.

Con il presente documento si sottopongono alla consultazione le nuove disposizioni regolamentari connesse alle informazioni da fornire alle Autorità di vigilanza e al pubblico, in attuazione delle Linee guida EIOPA che vertono su tali aspetti.

Le Linee guida EIOPA, in particolare, completano il quadro normativo *Solvency II*, composto da un insieme eterogeneo di strumenti qualificati da differenti modalità di recepimento nazionale:

- la direttiva, per il cui recepimento è stato predisposto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n.74, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2015, volto a modificare e integrare il d. lgs. 209/2005 recante il Codice delle Assicurazioni Private (di seguito "Codice");
- gli Atti delegati (Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014), che integrano la direttiva, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale U.E. il 17 gennaio u.s. e direttamente applicabili negli Stati membri dal giorno successivo;
- i Regolamenti esecutivi UE direttamente applicabili negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE, che definiscono *standard* tecnici di attuazione, dove previsti dalla direttiva;
- le Linee guida emanate da EIOPA (o AEAP, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni, istituita con Regolamento UE n. 1094/2010) per garantire l'applicazione uniforme e coerente del nuovo regime e dei suoi obiettivi fondamentali in modo armonizzato.

Il sistema *Solvency II* è articolato in una struttura a tre pilastri interconnessi: il 1° pilastro riguarda i requisiti quantitativi di solvibilità (valutazione degli attivi, riserve tecniche, fondi propri e requisiti di capitale), il 2° pilastro riguarda i requisiti qualitativi e le regole di vigilanza (poteri e procedure di vigilanza, *corporate governance*, controllo interno e *risk management*), il 3° pilastro riguarda i requisiti di informativa e di *disclosure* (obblighi di informativa nei confronti della vigilanza e verso il pubblico).

Il primo set di Linee guida (per complessive 432 previsioni) riguardanti i requisiti di 1° pilastro è stato pubblicato da EIOPA a inizio febbraio nelle lingue nazionali. Il secondo set di Linee guida (per complessive 270 previsioni), che disciplina soprattutto aree del 2° e del 3° pilastro, è stato pubblicato da EIOPA il 14 settembre 2015 nelle lingue nazionali.

La procedura di *comply or explain* associata alle Linee guida EIOPA richiede che, entro due mesi dalla pubblicazione di queste ultime, le Autorità di vigilanza nazionali dichiarino pubblicamente se la regolamentazione nazionale è “conforme” (*comply*) o “intende conformarsi” (*intend to comply*) alle Linee guida emanate da EIOPA, oppure spieghino le ragioni della “non conformità” (*explain*). Ogni Autorità che si conforma a tali orientamenti deve poi opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.

Il recepimento delle Linee guida avviene mediante l'utilizzo di diversi strumenti, quali l'aggiornamento della procedure interne di vigilanza adottate in seno all'IVASS, l'adeguamento o l'emanazione di lettere al mercato e, soprattutto, tramite la revisione di Regolamenti esistenti o l'emanazione di nuovi Regolamenti.

2. Linee guida EIOPA e Regolamento IVASS concernente le informazioni da fornire alle Autorità di vigilanza e al pubblico.

Le Linee guida EIOPA in materia di informazioni da fornire alle Autorità di vigilanza e al pubblico intendono completare il quadro normativo che su tali aspetti viene definito:

- dagli articoli 35, 51, 53, 54, 55, 254, paragrafo 2 e 256 della direttiva (recepiti, rispettivamente, dagli articoli 47-*quater*, 47-*septies*, 47-*octies*, 47-*novies*, 47-*decies*, 190, 191, 216-*octies*, 216-*novies* del Codice);
- dagli articoli da 290 a 298, da 305 a 311, 314, 359, 365, 372 e da 375 a 377 nonché dall'Allegato XX degli Atti delegati;
- dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione del 2 dicembre 2015, che stabilisce le norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione;
- dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015, che stabilisce le norme tecniche di attuazione riguardanti i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza.

Le Linee guida dell'EIOPA sono corredate da indicazioni di maggior dettaglio (c.d. *explanatory text*) che l'Istituto considera nell'esplicazione concreta dell'attività di vigilanza anche laddove, vista la loro natura, non si prestano a essere riprese in disposizioni regolamentari.¹

Sulla base di tale impianto normativo, le imprese, nell'ambito dell'esercizio della propria attività, sono chiamate non solo a predisporre adeguati presidi organizzativi, ma anche ad adempiere specifici obblighi di natura informativa, al fine di consentire all'IVASS di effettuare il controllo prudenziale di cui all'articolo 47-*quinquies* del Codice e di garantire la trasparenza nei confronti del pubblico.

Per quanto riguarda l'informativa al pubblico, è previsto l'obbligo a carico delle imprese di pubblicare una relazione annuale sulla loro solvibilità e condizione finanziaria (*Solvency and Financial Condition Report* – di seguito, SFCR) - i cui contenuti specifici sono previsti dalla normativa primaria e dalle relative misure di attuazione – nella quale forniscono dettagliate informazioni su aspetti essenziali della propria attività (descrizione dell'attività e dei risultati

¹ In linea generale, si sottolinea che l'approccio dell'Istituto riguardo agli *explanatory text* si ispira ai seguenti principi:

- le eventuali parti dell'*explanatory text* ritenute rilevanti per l'applicazione della disciplina da parte delle imprese, sono recepite nel testo regolamentare;
- gli esempi applicativi ritenuti più significativi, sono ripresi in allegati esemplificativi dei regolamenti;
- la divulgazione delle parti riferibili a criteri e metodi di vigilanza che saranno ritenute di interesse per soggetti vigilati e parti terze sarà attuata ai sensi dell'articolo 9-*bis* del Codice.

dell'impresa, sistema di *governance*, profilo di rischio, valutazione - a fini di solvibilità - di attività e passività e gestione del capitale).

Al fine di consentire all'Autorità di vigilanza l'esercizio delle proprie funzioni, è previsto poi l'obbligo in capo alle imprese di fornire periodicamente una relazione all'IVASS (*Regular Supervisory Report* – di seguito, RSR) che, riportando informazioni più ampie di quelle destinate al pubblico, costituisce uno strumento di supporto per la valutazione della loro solvibilità globale.

Completa il quadro normativo europeo l'obbligo di comunicare tempestivamente alle autorità di vigilanza eventi che possano ragionevolmente comportare o abbiano già comportato cambiamenti sostanziali dell'attività e dei risultati, del sistema di *governance*, del profilo di rischio nonché della condizione finanziaria e di solvibilità dell'impresa o del gruppo (cd eventi predefiniti – art. 35, paragrafo 2 della direttiva *Solvency II*).

Di seguito si riporta una sintesi delle previsioni del Regolamento.

Il Regolamento si compone di 40 articoli, suddivisi in sei Capi².

Il Capo I - Disposizioni di carattere generale - contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), alle definizioni (art. 2), all'ambito di applicazione del Regolamento (art. 3), che oltre alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, include anche l'ultima società controllante italiana, di cui all'articolo 210, comma 2 del Codice e le sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

Coerentemente con l'approccio illustrato nel documento di consultazione 27/2015 - attuativo delle disposizioni in materia di vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV del Codice - le presenti disposizioni si applicano all'ultima controllante italiana di un sottogruppo nazionale qualora ad essa si applichi la vigilanza a livello di sottogruppo nazionale.

Con specifico riguardo alle disposizioni di carattere generale concernenti i gruppi, in questo Capo (art. 4), in analogia con quanto previsto dagli Atti delegati, è precisato che le norme che disciplinano i contenuti delle relazioni in argomento si applicano, ove non espressamente escluso, sia alla reportistica individuale che a quella di gruppo.

² Per la concreta applicazione delle disposizioni in materia di *reporting* narrativo si richiama l'attenzione delle imprese sulle indicazioni contenute negli *explanatory text* delle linee guida dell'EIOPA in materia di informazioni da fornire alle autorità di vigilanza e di informativa al pubblico (https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/EIOPA-BoS-15-109_Final%20report_GL_Reporting_Public_Disclosure_legalsignoff.pdf#search=Guidelines%20on%20reporting%20and%20public%20disclosure), ponendo particolare attenzione a:

§ 2.1 relativo alla GL EIOPA n 1 (Attività) in materia di SFCR;

§ da 2.6 a 2.9 relativo alla GL EIOPA n. 2 (Risultati di altre attività) in materia di *leasing* (*leasing* finanziario e operativo);

§ da 2.31 a 2.33 relativi alla GL EIOPA n. 7 (Contenuto per classi rilevanti di attività) in materia di imposte differite;

§ da 2.35 a 2.46 relativi a GL EIOPA n. 10 (Contenuto per classi rilevanti di passività diverse dalle riserve tecniche)

§ 2.67 e 2.68 relativi a GL EIOPA n. 20 (Altri rischi sostanziali in RSR) in materia di informazioni qualitative e quantitative concernenti operazioni rilevanti all'interno del gruppo;

§ 2.69 relativo a GL EIOPA n. 21 (Valutazione di altre attività), concernente la valutazione della probabilità di redditi imponibili futuri;

§ 2.72 relativo a GL EIOPA n. 24 (Distribuzioni agli azionisti);

§ da 2.77 a 2.79 e § da 2.82 a 2.85 relativi a GL EIOPA n. 30 (Identificazione e punto attivatore ai fini della segnalazione di eventi predefiniti).

Il Capo II – Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria: politica e contenuti – si compone di due Sezioni - dedicate rispettivamente alla politica scritta sulla relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria e ai contenuti di quest'ultima- e di dodici articoli. L'articolo 5 (Politica sull'informativa al pubblico) della Sezione I stabilisce i contenuti minimali della politica scritta per l'informativa al pubblico e, in linea con l'articolo 30 del Codice, prevede la sua approvazione da parte dell'organo amministrativo dell'impresa.

Il SFCR segue la struttura riportata nell'allegato XX agli Atti delegati³.

Con la prima disposizione (art. 6 - Adempimenti previsti per particolari soggetti) della Sezione II è stato introdotto un articolo, non riveniente da linee guida, che chiarisce gli obblighi informativi in capo ad alcuni soggetti richiamati nell'articolo 3 (ambito di applicazione del regolamento). In particolare:

- le imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale nell'Unione Europea o in uno Stato terzo e le imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista integrano la propria relazione con gli elementi concernenti la solvibilità di gruppo in coerenza con gli adempimenti stabiliti dal Regolamento n. 17 del 19 gennaio 2016;
- in linea con il dettato delle linee guida EIOPA, le sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, per le quali il *framework* europeo non prevede obblighi di pubblicazione della relazione SFCR, trasmettono quest'ultima al supervisore.

Gli articoli da 7 a16 individuano, per ciascuna sezione della relazione, gli elementi informativi destinati al pubblico, in aggiunta a quelli già individuati dagli Atti delegati nel rispetto del principio del carattere sostanziale di cui all'articolo 291 degli Atti delegati.

In particolare: l'articolo 7 introduce disposizioni che completano il *set* informativo sull'attività svolta e i relativi risultati; l'articolo 8 integra le informazioni a disposizione del mercato sul sistema di *governance*; l'articolo 9 introduce la richiesta nel SFCR di ulteriori informazioni concernenti il profilo di rischio dell'impresa e del gruppo; gli articoli 10-13 arricchiscono il *set* informativo sulla valutazione di attività e passività a fini di solvibilità; gli articoli 14-16 prevedono maggiori elementi informativi in merito alla gestione del capitale.

Il Capo III - Informativa periodica all'IVASS: politica, contenuti, limitazioni ed esoneri- si articola in quattro sezioni:

- Sezione I - Politica scritta sulle informazioni da fornire all'IVASS (art. 17);
- Sezione II - Contenuti della relazione periodica all'IVASS (artt. 18-26);
- Sezione III - Informazioni integrative (art. 27);
- Sezione IV - Limitazioni ed esoneri (artt. 28-31).

³ E' stabilito dall'articolo 290, comma 1 degli Atti delegati. L'articolo 304, comma 1, lettera b) estende poi la stessa struttura anche al RSR.

Nella Sezione I, l'art. 17 (Politica sulle informazioni da fornire all'IVASS) stabilisce i contenuti minimali della politica sulle informazioni da fornire all'IVASS e, in linea con l'articolo 30 del Codice, prevede anche in tale caso la sua approvazione da parte dell'organo amministrativo dell'impresa.

La Sezione II consta di 9 articoli (da 18 a 26).

Con la prima disposizione della Sezione II (art. 18 - Adempimenti previsti per particolari soggetti) è stato introdotto un articolo, non riveniente da linee guida, che, ricorrendo ad un maggior livello di dettaglio, chiarisce gli adempimenti posti in capo di alcuni soggetti richiamati nell'articolo 3 (ambito di applicazione del regolamento)⁴, analogamente a quanto fatto dall'articolo 6 in tema di SFCR.

Gli altri articoli individuano gli elementi informativi da fornire all'IVASS⁵, per alcune sezioni della relazione, in aggiunta a quelli previsti negli Atti delegati, nel rispetto del principio del carattere sostanziale di cui all'articolo 305 degli Atti delegati.

In particolare, l'articolo 19 introduce disposizioni che completano il *set* informativo sull'attività e i relativi risultati; l'articolo 20, al fine di razionalizzare la normativa secondaria in materia di *reporting* sui profili di *governance*, ha fatto proprie anche alcune disposizioni rivenienti dal vigente Regolamento n. 20/2008⁶, comportando la soppressione delle relazioni di cui agli articoli 28, comma 2 e 28-*bis* del citato Regolamento 20; gli articoli 21 e 22 introducono la richiesta di ulteriori informazioni concernenti il profilo di rischio dell'impresa e del gruppo. Gli articoli 23, 24 e 25 arricchiscono il *set* informativo sulla valutazione di attività e passività a fini di solvibilità. Infine l'articolo 26 mira a consentire all'IVASS di disporre di maggiori elementi informativi in merito alla gestione del capitale.

La Sezione III consta di un solo articolo (art. 27 - Integrazioni) con il quale si è inteso disciplinare la previsione di eventuali futuri flussi informativi all'IVASS a integrazione di quelli previsti dal *framework* di *Solvency II* e dal regolamento, ritenuti necessari all'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite all'Istituto riservandosi di comunicarne con tempistiche appropriate contenuti, frequenza e modalità di trasmissione.

La Sezione IV si compone di quattro articoli (da 28 a 31) dedicati alle eccezioni che possono interessare le imprese e/o i gruppi con riguardo alla frequenza della reportistica quantitativa trimestrale⁷ ed alle limitazioni/esoneri dalla reportistica quantitativa analitica⁸ trasmesse all'IVASS. In particolare gli articoli 28 (Limitazioni all'obbligo di informativa con frequenza superiore all'anno) e 29 (Limitazioni o esoneri dall'obbligo di informativa periodica su base analitica) disciplinano le modalità con le quali le imprese non appartenenti a gruppi, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 47-*quater*, commi 3 o 7 del Codice, comunicano

⁴ Le imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale nell'Unione o in uno Stato terzo e le imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista integrano la propria relazione con gli elementi concernenti la solvibilità di gruppo in coerenza con gli adempimenti stabiliti dal Regolamento n. 17 del 19 gennaio 2016.

⁵ Si veda la precedente nota 3.

⁶ Informativa in materia di autovalutazione dell'organo amministrativo e di situazioni di possibili conflitti di interesse degli amministratori, di modifiche apportate all'organigramma aziendale e al sistema delle deleghe.

⁷ Limitazione dell'obbligo di invio della reportistica trimestrale di cui agli articoli 47-*quater*, comma 3 e 216-*Octies* comma 2 del Codice.

⁸ Limitazione o esonero dall'obbligo di invio della reportistica *item by item* di cui agli articolo 47-*quater*, comma 7 e 216-*octies* comma 2 del Codice).

all'IVASS l'intenzione di beneficiare delle limitazioni e/o esoneri sopra citati e prevede l'eventuale comunicazione di elementi ostativi al riguardo da parte dell'Istituto. L'articolo 30 (Limitazioni o esoneri per imprese appartenenti a gruppi) disciplina, con modalità analoghe, la concessione di limitazioni o esoneri alle imprese appartenenti a gruppi, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 47-*quater*, commi 4 e 8, del Codice⁹. Lo stesso articolo disciplina, altresì, l'estensione degli esoneri o limitazioni dall'obbligo di informativa di gruppo, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 216-*octies* del Codice.

L'articolo 31 (Notifica della frequenza della relazione periodica all'IVASS) recepisce una Linea guida EIOPA volta a disciplinare aspetti connessi al *Supervisory Review Process*¹⁰, prevedendo che l'eventuale decisione con cui l'IVASS consente ad un'impresa/gruppo che la trasmissione del RSR (individuale o di gruppo) avvenga con una frequenza diversa da quella annuale (biennale o triennale) sia notificata tempestivamente e comunque non oltre tre mesi prima della chiusura dell'esercizio.

Il Capo IV - Informativa in caso di eventi predefiniti - si compone di un unico articolo (art. 32 - Informazioni periodiche da fornire all'IVASS a seguito di eventi predefiniti) con il quale si chiede di informare l'IVASS ogni qualvolta si verificano eventi che abbiano comportato o possano comportare cambiamenti sostanziali dell'attività o dei risultati, del sistema di *governance*, del profilo di rischio nonché della solvibilità e della condizione finanziaria dell'impresa o del gruppo. Con riferimento alla concreta individuazione degli eventi predefiniti si rimanda al testo esplicativo, paragrafi 2.77-2.79, della linea guida n. 30 nel quale è riportato un ricco elenco esemplificativo di situazioni suscettibili di essere considerate come eventi predefiniti, alcuni introdotti dal regime *Solvency II*, altri già contemplati nella normativa nazionale.

Il Capo V - Procedure e processi per l'informativa al pubblico (cd. *public disclosure*) e per l'informativa di vigilanza - consta di quattro articoli di cui il primo vieta all'impresa di stipulare accordi che la vincolano alla segretezza o alla riservatezza delle informazioni che devono essere rese pubbliche nell'ambito del SFCR (art. 33).

Inoltre, nel Capo V è contenuta una disposizione (art. 34), non derivante dal recepimento di una specifica linea guida, che indica i tempi entro cui l'ultima società controllante italiana comunica l'intenzione di trasmettere all'IVASS un unico SFCR¹¹, riportante sia le informazioni di gruppo sia quelle relative a ciascuna delle imprese controllate, e l'IVASS esprime eventuale parere contrario.

Sono altresì disciplinati il formato e i controlli per i modelli da utilizzare per l'informativa quantitativa (art. 35) e le condizioni e le modalità con le quali le imprese possono richiamare nel RSR altri documenti già trasmessi all'IVASS (art. 36).

All'articolo 37 si prevede che le informazioni all'IVASS siano approvate dall'organo amministrativo prima della loro trasmissione.

⁹ Le limitazioni/esoneri non possono essere concessi all'impresa che appartiene a un gruppo come definito dall'articolo 210 del Codice, a meno che l'impresa non riesca a dimostrare all'IVASS che una frequenza superiore all'anno è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo o che un'informativa di tipo analitico è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo e tenuto conto dell'obiettivo della stabilità finanziaria.

¹⁰ Linea guida 23 tratta dagli "Orientamenti sulla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza".

¹¹ Tale previsione discende, nell'ottica della semplificazione, dalla facoltà di cui all'articolo 216-*novies* comma 2 del Codice.

Il **Capo VI – Disposizioni transitorie e finali** comprende tre articoli concernenti alcune disposizioni transitorie (art. 38), il riferimento alla pubblicazione del presente regolamento (art. 39) e alla data della sua entrata in vigore (art. 40).

---°°°---

La presente consultazione rappresenta anche l'occasione per acquisire informazioni utili a definire la posizione dell'Istituto in merito all'esercizio del potere regolamentare concernente la revisione legale sulle informazioni acquisite per finalità prudenziali e sul SFCR. Tale potere trova fondamento legale negli articoli 191, comma 1, lett. b, sub 3 e 47-*septies*, comma 7 del Codice e ha anche recentemente ricevuto impulso comunitario da un "public statement" di EIOPA con il quale è stata ribadita l'importanza che i revisori contabili esprimano un giudizio pubblico sull'attendibilità delle informazioni *Solvency II* per il mercato¹².

Premesso quanto sopra, nella tabella allegata sono state individuate quattro opzioni, alternative tra loro, relative alla tipologia di informazioni presenti nel *reporting* all'IVASS e nella SFCR che potrebbero essere sottoposte al giudizio del revisore. In particolare, esse riguarderebbero le voci concernenti: 1) Stato Patrimoniale; 2) Stato Patrimoniale e Fondi propri; 3) Stato Patrimoniale, Fondi propri e Requisito di solvibilità (SCR) calcolato sulla base della sola *standard formula*; 4) Stato Patrimoniale, Fondi propri e Requisito di solvibilità (SCR) calcolato anche con l'utilizzo del modello interno.

Al riguardo, si invitano i soggetti interessati a fornire ogni indicazione utile al fine di orientare la posizione dell'Istituto, in particolare in termini di costi e benefici associabili alle diverse opzioni.

---°°°---

Valutazione d'impatto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, la regolamentazione in discussione deriva dall'obbligo di dare attuazione a disposizioni comunitarie ed agli orientamenti emersi in tale sede.

Con il presente Regolamento infatti si realizza l'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA che contribuiscono a completare il quadro *Solvency II* in ogni suo aspetto.

L'analisi di impatto della regolamentazione nazionale prevista dal Regolamento IVASS n. 3/2013 è limitata al tema della revisione legale, rispetto al quale si considereranno le informazioni acquisite nell'ambito della presente consultazione. Per le restanti disposizioni, derivanti dall'attuazione di normativa dell'Unione Europea caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità e già oggetto di studio di impatto condotto in sede europea, l'analisi di impatto della regolamentazione nazionale è stata omessa ai sensi dell'articolo 2, comma 3 lett. a) del citato Regolamento IVASS n. 3/2013.

Considerato che si tratta di recepimento nazionale di disposizioni già oggetto di consultazione europea e vista l'urgenza di completare il quadro normativo applicabile ai casi di specie, per la pubblica consultazione nazionale il termine di scadenza è il 23 maggio 2016.

¹²Documento [EIOPA-BoS-15/154 del 29/06/2015 "Need for high quality public disclosure: Solvency II's report on solvency and financial condition and the potential role of external audit"](#).

Si allega, di seguito, il testo regolamentare.

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA AL PUBBLICO E ALL'IVASS DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA) E IN PARTICOLARE AL CAPO IV-TER (INFORMATIVA E PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE), ARTICOLI 47-QUATER, 47-SEPTIES, 47-OCTIES, 47-NOVIES, 47-DECIES, 190, 191, 216-OCTIES, 216-NOVIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 - CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA IN MATERIA DI *PUBLIC DISCLOSURE* E *SUPERVISORY REPORTING*

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 47-*quater*, 47-*septies*, 47-*octies*, 47-*novies*, 47-*decies*, 190, 191, 216-*octies* e 216-*novies*;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, e in particolare, gli articoli da articoli da 290 a 298, da 305 a 311, 314, 359, 365, 372, da 375 a 377 e l'allegato XX;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTE le Linee Guida emanate da EIOPA in materia di:

- informazioni da fornire alle autorità di vigilanza e di informativa al pubblico;
- sui metodi per la determinazione delle quote di mercato ai fini dell'informativa;
- procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Capo I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)
- Art. 4 (Disposizioni di carattere generale concernenti i gruppi)

Capo II – Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria: politica e contenuti

Sezione I – Politica scritta sulla relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria

- Art. 5 (Politica sull'informativa al pubblico)

Sezione II – Contenuti della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria

- Art. 6 (Adempimenti previsti per particolari soggetti)
- Art. 7 (Attività e Risultati)
- Art. 8 (Sistema di *governance*)
- Art. 9 (Profilo di rischio)
- Art. 10 (Valutazione a fini di solvibilità – aspetti generali)
- Art. 11 (Valutazione a fini di solvibilità – attività)
- Art. 12 (Valutazione a fini di solvibilità – riserve tecniche)
- Art. 13 (Valutazione a fini di solvibilità – passività diverse dalle riserve tecniche)
- Art. 14 (Gestione del capitale – fondi propri)
- Art. 15 (Gestione del capitale - specificità di gruppo)
- Art. 16 (Gestione del capitale – differenze tra la formula *standard* e i modelli interni)

CAPO III – Informativa periodica all'IVASS: politica, contenuti, limitazioni ed esoneri

Sezione I – Politica scritta sulle informazioni da fornire all'IVASS

- Art. 17 (Politica sulle informazioni da fornire all'IVASS)

Sezione II – Contenuti della relazione periodica all'IVASS

- Art. 18 (Adempimenti previsti per particolari soggetti)
- Art. 19 (Attività e Risultati)
- Art. 20 (Sistema di *governance*)
- Art. 21 (Profilo di rischio)
- Art. 22 (Profilo di rischio – specificità di gruppo)
- Art. 23 (Valutazione a fini di solvibilità - attività)
- Art. 24 (Valutazione a fini di solvibilità – Riserve Tecniche)
- Art. 25 (Valutazione a fini di solvibilità – Voci fuori bilancio)
- Art. 26 (Gestione del capitale)

Sezione III – Informazioni integrative

Art. 27 (Integrazioni)

Sezione IV– Limitazioni ed esoneri

Art. 28 (Limitazioni all'obbligo di informativa con frequenza superiore all'anno)

Art. 29 (Limitazioni o esoneri dall'obbligo di informativa periodica su base analitica)

Art. 30 (Limitazioni o esoneri per imprese appartenenti a gruppi)

Art. 31 (Notifica della frequenza della relazione periodica all'IVASS)

Capo IV - Informativa in caso di eventi predefiniti

Art. 32 (Informazioni periodiche da fornire all'IVASS a seguito di eventi predefiniti)

Capo V - Procedure e processi per l'informativa al pubblico e per l'informativa di vigilanza

Art. 33 (Divieto di accordi di riservatezza)

Art. 34 (Relazione unica sulla solvibilità e condizione finanziaria)

Art. 35 (Formato e controlli dei modelli per l'informativa quantitativa)

Art. 36 (Relazione periodica all'IVASS: riferimenti ad altri documenti)

Art. 37 (Approvazione delle informazioni trasmesse all'IVASS)

Capo VI – Disposizioni transitorie e finali

Art. 38 (Disposizioni transitorie)

Art. 39 (Pubblicazione)

Art. 40 (Entrata in vigore)

Capo I – Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il regolamento è adottato ai sensi degli articoli 47-*quater*, 47-*septies*, 47-*octies*, 190, 191, comma 1, lettera b) punto 3), 216-*octies* e 216-*novies* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal Regolamento delegato 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta, si intende per:
 - a) "Atti delegati": il Regolamento delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;
 - b) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

- c) “Direttiva”: la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Solvibilità II).

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il Regolamento si applica:
- a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
 - b) all'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2 del Codice;
 - c) alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo.

Art. 4
(Disposizioni di carattere generale concernenti i gruppi)

1. Coerentemente con quanto previsto dagli articoli 359 e 372 degli Atti delegati, le disposizioni si applicano, salvo espresse indicazioni contrarie, alla disciplina della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria e della relazione periodica all'IVASS del gruppo.

CAPO II – Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria: politica e contenuti

Sezione I – Politica scritta sulla relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria

Art. 5
(Politica sull'informativa al pubblico)

1. La politica scritta di informativa al pubblico di cui al comma 5 dell'articolo 30 del Codice include almeno le seguenti informazioni:
- a) l'identificazione delle persone e funzioni responsabili della elaborazione e revisione delle informazioni rese pubbliche;
 - b) i processi per l'adempimento degli obblighi informativi nonché per l'eventuale identificazione delle informazioni suscettibili di esonero ai sensi dell'articolo 47-*octies*, comma 1 del Codice;
 - c) i processi di revisione e approvazione da parte dell'organo amministrativo della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria;
 - d) l'individuazione delle informazioni già di dominio pubblico ritenute equivalenti, per natura e portata, agli obblighi informativi nella relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria;
 - e) indicazioni delle ulteriori informazioni che l'impresa potrebbe pubblicare volontariamente ai sensi dell'articolo 47-*novies*, comma 5 del Codice.
2. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2 del Codice, include gli elementi di cui al comma 1 nella politica scritta di informativa al pubblico anche con riferimento alla relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria di gruppo.

Sezione II – Contenuti della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria

Art. 6

(Adempimenti previsti per particolari soggetti)

1. L'impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana partecipante in almeno un'impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale nell'Unione europea o in uno Stato terzo tenuta agli obblighi di calcolo di adeguatezza patrimoniale a livello di gruppo ai sensi dell'articolo 216-*ter* del Codice, delle relative disposizioni di attuazione e del Titolo II, Capo I degli Atti delegati integra la propria relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria con le informazioni pertinenti relative al calcolo dell'adeguatezza patrimoniale di gruppo.
2. L'impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana controllata da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista tenuta agli obblighi di calcolo di adeguatezza patrimoniale a livello di gruppo ai sensi dell'articolo 216-*ter* del Codice, delle relative disposizioni di attuazione e del Titolo II, Capo I degli Atti delegati, integra la propria relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria con le informazioni pertinenti relative al calcolo dell'adeguatezza patrimoniale di gruppo.
3. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo trasmettono all'IVASS la propria relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria unitamente alla relazione periodica.

Art. 7

(Attività e Risultati)

1. Con riguardo alla sezione "A.1 Attività", la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, oltre alle informazioni indicate dall'articolo 293 degli Atti Delegati, comprende le seguenti ulteriori informazioni:
 - a) la denominazione e la sede legale delle persone giuridiche o il nominativo e il domicilio delle persone fisiche che possiedono, direttamente o indirettamente, delle partecipazioni qualificate nell'impresa, con indicazione della relativa quota posseduta e, se diversa, della quota di diritti di voto spettanti;
 - b) un elenco delle imprese controllate, partecipate o soggette a direzione unitaria che includa la denominazione, la forma giuridica, lo Stato in cui è ubicata la sede legale, la quota posseduta o, se diversa, la quota di diritti di voto spettanti;
 - c) una rappresentazione grafica della struttura che illustri la posizione dell'impresa nei confronti del gruppo, con evidenza degli assetti proprietari e dei rapporti con gli azionisti qualificati e di tutti i soggetti controparti di operazioni infragruppo.
2. Con riguardo alla sezione "A.2 Risultati di sottoscrizione", l'impresa fa riferimento alle aree di attività definite nell'Allegato I degli Atti delegati in coerenza con il contenuto del modello quantitativo di vigilanza S.05.01 come definito nel Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione del 2 dicembre 2015.
3. Con riguardo alla sezione "A.4 Risultati di altre attività", la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, oltre alle informazioni indicate dall'articolo 293 degli Atti Delegati, comprende anche una descrizione dei contratti di *leasing* più significativi, distinti tra *leasing* operativo e *leasing* finanziario.
4. Con riguardo alla sezione "A.1 Attività", la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria di gruppo, oltre alle informazioni indicate dagli articoli 293 e 359 degli Atti

delegati, comprende anche la descrizione delle principali differenze tra l'area di consolidamento considerata ai fini del bilancio consolidato redatto ai sensi dell'articolo 95 del Codice e l'area di consolidamento considerata ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo ai sensi dell'articolo 216-ter del Codice, delle relative disposizioni di attuazione e del Titolo II, Capo I degli Atti delegati.

Art. 8
(Sistema di *governance*)

1. Con riguardo alla sezione "B.1 Informazioni generali sul sistema di *governance*", la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, oltre alle informazioni indicate dall'articolo 294 degli Atti delegati, comprende anche le modalità attraverso le quali:
 - a) sono garantiti alle funzioni fondamentali i necessari poteri, le risorse e l'indipendenza funzionale dalle aree o unità operative;
 - b) è realizzato il coordinamento tra gli organi di amministrazione e controllo e le funzioni di gestione del rischio, di conformità, di revisione interna ed attuariale;
 - c) le funzioni fondamentali informano e supportano gli organi di amministrazione e controllo.
2. Con riguardo alla sezione "B.3 Sistema di gestione dei rischi, compresa la valutazione interna del rischio e della solvibilità", nel caso di utilizzo di un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, oltre alle informazioni indicate dall'articolo 294 degli Atti delegati, include anche le seguenti informazioni sulla *governance* del modello interno:
 - a) indicazione di ruoli di responsabilità, con evidenza di compiti, posizione ricoperta e ambito delle responsabilità;
 - b) in caso di esistenza di specifici comitati, l'indicazione delle modalità con cui questi interagiscono con l'organo amministrativo al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 46-*quinquies* del Codice;
 - c) informazioni su eventuali cambiamenti sostanziali nella *governance* del modello interno verificatisi nell'anno;
 - d) la descrizione dei processi di convalida utilizzati al fine di monitorare i risultati e l'adeguatezza del modello interno nel continuo.

Art. 9
(Profilo di rischio)

1. Con riguardo alla sezione "C.1 Rischio di sottoscrizione", la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, oltre alle informazioni indicate dall'articolo 295 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni relative al trasferimento dei rischi a società veicolo:
 - a) la descrizione dei rischi trasferiti;
 - b) le caratteristiche delle società veicolo cui i rischi sono trasferiti, inclusi gli estremi dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 57-bis del Codice e dell'articolo 318 degli Atti delegati e le modalità di verifica nel continuo del rispetto del requisito di finanziamento integrale di cui all'articolo 319 degli Atti delegati.

Art. 10
(Valutazione a fini di solvibilità – aspetti generali)

1. Con riguardo alle sezioni "D.1 Attività" e "D.3 Altre Passività", la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, oltre a contenere le informazioni indicate dall'articolo 296 degli

Atti delegati, illustra, per ciascuna classe rilevante, come l'aggregazione in classi ha tenuto conto della natura, della funzione, del rischio e della significatività delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche.

2. Al fine di assicurare coerenza con le informazioni quantitative, l'impresa evita di utilizzare classi diverse da quelle previste nel modello quantitativo di stato patrimoniale S.02.01 come definito nel Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione del 2 dicembre 2015, a meno che non sia in grado di dimostrare che la diversa modalità di presentazione scelta è più chiara e pertinente.

Art. 11

(Valutazione a fini di solvibilità – attività)

1. Con riguardo alla sezione "D.1 Attività", la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria oltre a contenere le informazioni indicate dall'articolo 296 degli Atti delegati e all'articolo 10 illustra, per ciascuna classe rilevante:
 - a) i criteri ed i metodi di rilevazione e di valutazione nonché i dati di input utilizzati;
 - b) le ipotesi e le metodologie usate per stimare l'impatto delle principali fonti di incertezza e le valutazioni discrezionali effettuate che potrebbero avere un impatto sostanziale sugli importi rilevati;
 - c) qualsiasi modifica apportata ai criteri ed ai metodi di rilevazione e di valutazione durante il periodo di riferimento e le motivazioni alla base di tali modifiche.
2. La relazione include anche ulteriori informazioni per le seguenti classi di attività:
 - a) con riguardo alle attività immateriali rilevanti: se valutate diversamente da zero, una descrizione della loro natura e degli elementi oggettivi e dei criteri utilizzati nell'individuazione dei mercati attivi per attività identiche o simili;
 - b) con riguardo alle attività finanziarie rilevanti: informazioni sui criteri utilizzati per valutare se i relativi mercati sono attivi e una descrizione dei metodi di valutazione adottati in presenza di mercati non attivi. Inoltre, se i dati di input utilizzati non si basano su valori di mercato osservabili, una descrizione delle analisi di sensitività dei valori rilevati in bilancio rispetto alle ipotesi sugli input non osservabili;
 - c) separatamente per le operazioni di *leasing* finanziario e operativo: la descrizione delle principali condizioni di locazione in relazione a ciascuna classe rilevante di attività oggetto della locazione, dei proventi e delle obbligazioni che ne derivano, specificando se il contratto di locazione comporta il trasferimento della proprietà del bene in oggetto;
 - d) con riguardo alle imposte attive differite rilevante:
 - i. informazioni sulle origini della loro rilevazione;
 - ii. gli importi ed i tempi di azzeramento, se applicabili, delle differenze temporali deducibili;
 - iii. informazioni sulle perdite fiscali ed i crediti di imposta non utilizzati per i quali nessuna attività fiscale differita è rilevata in bilancio e sulle relative motivazioni;
 - e) con riguardo alle partecipazioni: se del caso, una illustrazione delle motivazioni che hanno portato ad utilizzare metodi di valutazione diversi dal metodo basato sui prezzi di mercato quotati in mercati attivi o dal metodo del patrimonio netto aggiustato.

Art. 12

(Valutazione a fini di solvibilità – Riserve Tecniche)

1. Con riguardo alla sezione "D.2 Riserve Tecniche", la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, oltre a contenere le informazioni indicate dall'articolo 296 degli

Atti delegati, illustra le principali semplificazioni utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche, comprese quelle adottate nel calcolo del margine di rischio.

Art. 13

(Valutazione a fini di solvibilità – passività diverse dalle riserve tecniche)

1. Con riguardo alla sezione “D.3 Altre Passività”, la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, oltre a contenere le informazioni indicate dall’articolo 296 degli Atti delegati e all’articolo 10, illustra, per ciascuna classe rilevante di passività diverse dalle riserve tecniche:
 - a) i criteri e i metodi di rilevazione e di valutazione nonché i dati di input utilizzati;
 - b) le ipotesi sui principali fattori di incertezza e le valutazioni discrezionali effettuate che potrebbero avere un impatto sostanziale sugli importi rilevati;
 - c) qualsiasi modifica apportata ai criteri e ai metodi di rilevazione e di valutazione durante il periodo di riferimento e le motivazioni alla base di tali modifiche.
2. La relazione include anche ulteriori informazioni per le seguenti classi di passività:
 - a) separatamente per le operazioni di leasing finanziario e operativo: la descrizione delle principali obbligazioni derivanti da contratti di leasing, con specificazione delle operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto;
 - b) con riguardo alle passività fiscali differite:
 - i. informazioni sulle origini della loro rilevazione;
 - ii. gli importi ed i tempi di azzeramento, se applicabili, delle differenze temporali deducibili;
 - iii. informazioni sulle perdite fiscali ed i crediti di imposta per i quali nessuna passività fiscale differita è rilevata in bilancio e sulle relative motivazioni;
 - c) con riguardo alle obbligazioni, la natura dell’obbligazione e, se nota, la tempistica prevista di eventuali esborsi e l’indicazione delle incertezze circa l’ammontare o la tempistica degli esborsi e di come tali incertezze sono state prese in considerazione nella valutazione;
 - d) con riguardo alle passività relative ai benefici per i dipendenti da parte dei datori di lavoro:
 - i. per ciascuna categoria di benefici, la descrizione della loro natura, dei loro importi, delle metodologie, delle ipotesi demografiche e dei dati di input utilizzati nella loro valutazione;
 - ii. relativamente ai piani a benefici definiti, la descrizione generale del piano, della natura e valore delle attività a servizio del piano per ciascuna classe di attività e l’incidenza percentuale di ciascuna classe di attività rispetto al totale delle attività per piano, compresi i diritti di rimborso.

Art. 14

(Gestione del capitale – fondi propri)

1. Con riguardo alla sezione “E.1 Fondi propri”, la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, oltre alle informazioni indicate nell’articolo 297 degli Atti delegati, comprende anche:
 - a) una descrizione di ciascun elemento rilevante dei fondi propri di cui agli articoli 69, 72, 74, 76 e 78 degli Atti delegati, così come degli elementi che hanno ricevuto l’approvazione dell’IVASS ai sensi dell’articolo 79 degli Atti delegati, distinguendo tra elementi di base ed accessori;

- b) per ciascun elemento rilevante dei fondi propri la misura in cui è disponibile, subordinato, nonché l'indicazione della sua durata e delle altre caratteristiche di rilievo per la valutazione della sua qualità;
 - c) un'analisi dei cambiamenti sostanziali dei fondi propri nel periodo di riferimento, che tenga conto del valore degli elementi dei fondi propri emessi nel corso dell'esercizio, del valore degli strumenti rimborsati nel corso dell'esercizio e della misura in cui l'emissione è stata utilizzata per finanziare il rimborso;
 - d) in relazione alle passività subordinate, una spiegazione delle variazioni dei loro importi;
 - e) per la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 297, paragrafo 1, lettera c) degli Atti delegati la descrizione delle restrizioni ai fondi propri disponibili e dell'impatto sul capitale ammissibile di livello 1 limitato, livello 2 e di livello 3;
 - f) i dettagli del meccanismo di assorbimento delle perdite utilizzato per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera e) degli Atti delegati, compreso il momento di attivazione del meccanismo e i relativi effetti;
 - g) una descrizione degli elementi principali della riserva di riconciliazione;
 - h) per ogni elemento dei fondi propri di base soggetti alle disposizioni transitorie, l'indicazione dei seguenti aspetti:
 - i. il livello in cui ciascun elemento di base è stato classificato e relativa motivazione;
 - ii. la prima data utile per l'esercizio del rimborso anticipato e le eventuali date di rimborso anticipato che seguono o l'eventuale precisazione che il rimborso anticipato è previsto solo dopo la fine del periodo transitorio;
 - i) per la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 297, paragrafo 1, lettera g) degli Atti delegati le informazioni sul tipo di accordo in base al quale ciascun elemento dei fondi propri accessori, una volta richiamato o soddisfatte le condizioni ivi previste, diventerebbe un elemento dei fondi propri di base, sulla natura di quest'ultimo, compreso il livello, la data dell'avvenuta approvazione dell'elemento dei fondi propri accessori da parte dell'autorità di vigilanza e, in caso di approvazione di un metodo, il periodo cui si riferisce l'approvazione;
 - j) se è stato utilizzato un metodo per stabilire l'importo di un elemento rilevante dei fondi propri accessori, l'impresa descrive:
 - i. le modalità con le quali la valutazione fornita dal metodo è variata nel tempo;
 - ii. gli input alla metodologia che hanno comportato la variazione della valutazione di cui alla lettera i.;
 - iii. la misura in cui l'importo calcolato è influenzato dall'esperienza passata, compresi i risultati relativi ai precedenti richiami;
 - k) per quanto riguarda gli elementi dedotti dai fondi propri:
 - i. l'eccedenza totale di attività rispetto alle passività nell'ambito dei fondi separati e dei portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, individuando l'importo al quale viene applicato l'aggiustamento per stabilire i fondi propri disponibili;
 - ii. la misura e le ragioni delle restrizioni, delle deduzioni o dei gravami significativi riguardanti i fondi propri.
2. Nella stessa sezione, la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria illustra le modalità di calcolo e il significato di eventuali indicatori di solvibilità aggiuntivi rispetto a quelli inclusi nel modello quantitativo di vigilanza S.23.01 sui fondi propri di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione del 2 dicembre 2015.

Art. 15

(Gestione del capitale – specificità di gruppo)

1. Con riguardo alla sezione “E.1 Fondi propri”, la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria di gruppo oltre alle informazioni indicate dagli articoli 297 e 359 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni sui fondi propri a livello di gruppo:
 - a) le caratteristiche degli elementi dei fondi propri emessi da un’impresa del gruppo diversa dall’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210 del Codice;
 - b) laddove elementi significativi dei fondi propri sono emessi da un’impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo il cui regime di solvibilità è giudicato equivalente e tale impresa è inclusa nel calcolo con il metodo della deduzione e dell’aggregazione secondo le norme locali il cui utilizzo è consentito all’impresa ai sensi dell’art. 216-*sexies* del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, la descrizione del sistema di classificazione degli elementi dei fondi propri, fra cui le informazioni sui livelli, sui criteri e sui limiti;
 - c) laddove elementi significativi dei fondi propri siano emessi da un’impresa appartenente ad un altro settore finanziario e, come tale, soggetta ai requisiti di classificazione previsti dalle relative norme settoriali, la descrizione della fonte, della natura e dei criteri di tale classificazione dei fondi propri per livelli, nonché l’ammontare dei fondi propri distinto per detti livelli;
 - d) le modalità con cui il calcolo dei fondi propri del gruppo ha tenuto conto delle operazioni infragruppo, ivi comprese quelle con imprese di altri settori finanziari;
 - e) la natura delle restrizioni alla trasferibilità ed alla fungibilità degli elementi dei fondi propri delle imprese partecipate o controllate, se presenti.

Art. 16

(Gestione del capitale – differenze tra la formula *standard* e i modelli interni)

1. Con riguardo alla sezione “E.4 Differenze tra la formula *standard* ed il modello interno utilizzato”, la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, oltre a contenere le informazioni indicate dall’articolo 297 degli Atti delegati, nel descrivere le principali differenze di metodologie e ipotesi del modello interno rispetto alla formula *standard*, illustra anche quanto segue:
 - a) la struttura del modello interno;
 - b) le metodologie di aggregazione e gli effetti di diversificazione del modello interno;
 - c) i rischi non coperti dalla formula *standard* ma coperti dal modello interno.

Capo III - Informativa periodica all’IVASS: politica, contenuti, limitazioni ed esoneri

Sezione I – Politica scritta sulle informazioni da fornire all’IVASS

Art. 17

(Politica sulle informazioni da fornire all’IVASS)

1. La politica scritta sulle informazioni da fornire all’IVASS, di cui all’articolo 30, comma 5 del Codice, è approvata dall’organo amministrativo e include almeno le seguenti informazioni:
 - a) l’identificazione delle persone e funzioni responsabili della redazione e revisione delle informazioni all’IVASS;
 - b) la definizione di procedure e tempistiche per l’adempimento dei vari obblighi di informativa, della revisione e dell’approvazione;

- c) la spiegazione dei processi e dei controlli per garantire l'affidabilità, la completezza e la coerenza dei dati forniti, agevolando l'analisi ed il confronto nel corso degli anni.
2. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2 del Codice, include gli elementi illustrati al comma 1 nella politica di informativa sulle informazioni da fornire all'IVASS anche con riferimento alle informazioni di gruppo.

Sezione II – Contenuti della relazione periodica all'IVASS

Art. 18

(Adempimenti previsti per particolari soggetti)

1. L'impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana partecipante in almeno un'impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale nell'Unione europea o in uno Stato terzo tenuta agli obblighi di calcolo di adeguatezza patrimoniale a livello di gruppo ai sensi dell'articolo 216-ter del Codice, del Titolo II, Capo I degli Atti delegati e delle relative disposizioni di attuazione, integrano la propria relazione periodica all'IVASS con le informazioni pertinenti relative al calcolo dell'adeguatezza patrimoniale di gruppo.
2. L'impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana controllata da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista tenuta agli obblighi di calcolo di adeguatezza patrimoniale a livello di gruppo ai sensi dell'articolo 216-ter del Codice, del Titolo II, Capo I degli Atti delegati del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, integra la propria relazione periodica all'IVASS con le informazioni pertinenti relative al calcolo dell'adeguatezza patrimoniale di gruppo.

Art. 19

(Attività e Risultati)

1. Con riguardo alla sezione "A.1 Attività", la relazione periodica all'IVASS, oltre alle informazioni indicate dall'articolo 307 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni:
 - a) il numero dei dipendenti a tempo pieno o il suo equivalente;
 - b) un elenco delle sedi secondarie.
2. Con riguardo alla sezione "A.2 Risultati di sottoscrizione", la relazione periodica all'IVASS, oltre alle informazioni indicate dall'articolo 307 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni relative alle tecniche di attenuazione del rischio legato all'attività di sottoscrizione:
 - a) l'impatto delle tecniche di attenuazione del rischio sui risultati di sottoscrizione, distinto per ramo di attività *Solvency II*, in coerenza con il contenuto del modello quantitativo di vigilanza S.05.01. di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015;
 - b) indicazione dell'efficacia delle tecniche di attenuazione del rischio.

Art. 20
(Sistema di *governance*)

1. Con riguardo alla sezione “B.1 Informazioni generali sul sistema di *governance*”, la relazione periodica all’IVASS, oltre alle informazioni indicate dall’articolo 308 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni:
 - a) la descrizione dettagliata della struttura organizzativa interna, anche in forma di organigramma, e delle posizioni dei responsabili delle funzioni fondamentali;
 - b) le modalità di svolgimento del processo di autovalutazione dell’organo amministrativo ed eventuali misure correttive assunte per il miglioramento, anche tenuto conto del livello di professionalità degli amministratori rispetto all’operatività e al profilo di rischio dell’impresa;
 - c) le misure intraprese per monitorare gli interessi degli amministratori nelle operazioni della società sulle quali sono chiamati a decidere, le operazioni con parti correlate ed in generale i conflitti di interesse;
 - d) nell’ambito delle modifiche significative al sistema di *governance* da segnalare ai sensi dell’articolo 294, paragrafo 1, lettera b) degli Atti delegati, le modifiche eventualmente apportate all’organigramma aziendale e al sistema delle deleghe già comunicati all’IVASS;
 - e) l’indicazione delle modalità attraverso cui la politica e le pratiche di remunerazione dell’impresa sono coerenti e promuovono una gestione sana ed efficace dei rischi e non incoraggiano l’assunzione di rischi che eccedono i limiti di tolleranza stabiliti nell’ambito della politica di gestione del rischio.

2. Con riguardo alla sezione “B.3 Sistema di gestione dei rischi, compresa la valutazione interna del rischio e della solvibilità”, la relazione periodica all’IVASS, oltre alle informazioni indicate dall’articolo 308 degli Atti delegati, illustra nel dettaglio anche:
 - a) le modalità con cui sono documentati, monitorati e applicati le strategie, gli obiettivi, i processi e le procedure di segnalazione del sistema di gestione dei rischi dell’impresa, distintamente per ciascuna categoria di rischio;
 - b) in presenza di un contratto di esternalizzazione che limiti la segnalazione di informazioni sul *rating* esterno e sull’ECAI prescelta nei modelli di informativa quantitativa, le procedure messe in atto per garantire nel continuo che siano rispettati i requisiti in materia di investimenti e che tutte le informazioni rilevanti concernenti il portafoglio di investimento siano prese in considerazione nella gestione dei rischi;
 - c) la natura e l’adeguatezza dei dati fondamentali utilizzati nei modelli interni nonché il processo per il controllo della qualità dei dati.

3. Con riguardo alla sezione “B.1 Informazioni generali sul sistema di *governance*”, la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria di gruppo comprende anche le seguenti informazioni:
 - a) la descrizione dei processi di calcolo della solvibilità di gruppo e del metodo di calcolo utilizzato, con particolare riferimento alle modalità ed ai processi di preparazione dei dati utilizzati nel calcolo;
 - b) le informazioni sulle basi, sui metodi e sulle ipotesi utilizzate a livello di gruppo per la valutazione ai fini della solvibilità delle attività e passività del gruppo diverse dalle riserve tecniche, con particolare riguardo alla valutazione dei dati provenienti da imprese con sede legale in Paesi terzi e da imprese non regolamentate;
 - c) le direttive impartite dall’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210 comma 2 del Codice alle società del gruppo;

- d) i sistemi di coordinamento tra gli organi sociali e le funzioni di gestione del rischio, di conformità, di revisione interna e attuariale del gruppo e tra questi e i relativi organi e funzioni delle singole imprese del gruppo;
- e) i provvedimenti adottati per dare attuazione alle disposizioni impartite dall'IVASS in materia di gruppo;
- f) le verifiche effettuate sulle società del gruppo nonché i relativi esiti e gli eventuali provvedimenti adottati, ivi incluse le attività di verifica volte ad accertare l'adempimento da parte delle singole imprese componenti il gruppo dei provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni dell'IVASS.

Art. 21 (Profilo di rischio)

1. Con riguardo alla sezione "C.6 Altri rischi sostanziali", la relazione periodica all'IVASS, oltre alle informazioni indicate dall'articolo 309 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni:
 - a) la descrizione delle modalità con le quali l'uso di strumenti derivati contribuisce alla riduzione dei rischi o ad una gestione efficiente del portafoglio;
 - b) la descrizione dettagliata dell'impatto sul calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, laddove significativo, delle tecniche di attenuazione del rischio, sia di tipo riassicurativo che finanziario, e delle future misure di gestione e delle modalità con le quali tali tecniche e misure abbiano soddisfatto i criteri per il loro riconoscimento nel menzionato calcolo;
 - c) la descrizione del modello di sottoscrizione scelto nel caso in cui l'impresa abbia selezionato "Altro" alla voce "C0140 - Tipo di modello di sottoscrizione" nel modello quantitativo di vigilanza S.30.03 di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015;
 - d) una sintesi della politica sulle operazioni infragruppo che includa l'illustrazione dei criteri utilizzati per l'identificazione di quelle da comunicare ai sensi dell'articolo 216 del Codice e relative disposizioni di attuazione e, per ciascuna delle predette operazioni infragruppo effettuate, le informazioni concernenti:
 - i. l'ammontare delle operazioni;
 - ii. l'ammontare dei saldi in essere, se del caso;
 - iii. i termini e le condizioni delle operazioni.

Art. 22 (Profilo di rischio – specificità di gruppo)

1. Con riguardo alla sezione "C.6 Altri rischi sostanziali", la relazione periodica all'IVASS a livello di gruppo presentata dall'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210 comma 2 del Codice, oltre alle informazioni indicate dagli articoli 309 e 372 degli Atti delegati, contiene anche una sintesi della linee guida in materia di operatività infragruppo che includa l'illustrazione dei criteri utilizzati per l'identificazione di quelle da comunicare ai sensi dell'articolo 216 del Codice e relative disposizioni di attuazione e, per ciascuna delle predette operazioni infragruppo effettuate :
 - a) la logica commerciale alla base dell'operazione;
 - b) per ciascuna parte interessata, i rischi e i rendimenti derivanti dall'operazione;
 - c) eventuali aspetti particolari dell'operazione che sono o possono diventare svantaggiosi per una delle parti interessate;
 - d) eventuali conflitti di interesse che potrebbero essere sorti nella negoziazione o nell'esecuzione dell'operazione e tutti i potenziali conflitti di interesse che potrebbero sorgere in futuro;

- e) se l'operazione è legata ad altre in termini di tempi, funzione e pianificazione, l'effetto di ciascuna di esse nonché quello complessivo netto su ciascuna delle parti interessate e sul gruppo;
 - f) se l'operazione dipende da una procedura di liquidazione e, in tal caso, le circostanze in cui può essere eseguita.
2. Con riguardo alla sezione "C.6 Altri rischi sostanziali", la relazione periodica all'IVASS a livello di gruppo presentata dall'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2 del Codice, oltre alle informazioni indicate dagli articoli 309 e 372 degli Atti delegati, contiene anche le seguenti informazioni su eventuali concentrazioni di rischi a livello di gruppo da comunicare ai sensi dell'art 215-*quater* del Codice e relative disposizioni di attuazione, fra cui:
- a) una sintesi della politica sulle concentrazioni di rischi a livello di gruppo che includa l'illustrazione dei criteri utilizzati per l'identificazione delle concentrazioni di rischi da comunicare ai sensi dell'art 215-*quater* del Codice;
 - b) la descrizione dei rischi e della probabilità del loro realizzarsi;
 - c) la valutazione dell'esposizione massima del gruppo nello scenario peggiore;
 - d) l'indicazione delle azioni di attenuazione e del loro impatto sulla esposizione massima del gruppo;
 - e) l'analisi e la quantificazione delle concentrazioni di rischio per singola impresa esposta e per ciascuna area di attività (c.d. *line of business*) della stessa;
 - f) la coerenza con il modello di *business*, la propensione al rischio e la strategia del gruppo, compreso il rispetto dei limiti fissati dai processi e dalle politiche di gestione dei rischi nonché dal sistema di controllo interno di gruppo;
 - g) la misura in cui le perdite derivanti dalle concentrazioni di rischio influenzano la redditività complessiva del gruppo o la sua liquidità a breve termine;
 - h) il rapporto, la correlazione e l'interazione tra i fattori di rischio presenti nelle varie entità del gruppo e ogni potenziale ricaduta della concentrazione dei rischi in una determinata area di attività;
 - i) le informazioni quantitative sulla concentrazione di rischio e l'effetto sull'impresa e sul gruppo nonché sull'effetto dei contratti di riassicurazione;
 - j) l'individuazione dell'elemento interessato quale attività, passività o voce fuori bilancio.

Art. 23

(Valutazione a fini di solvibilità - attività)

1. Con riguardo alla sezione "D.1 Attività", la relazione periodica all'IVASS, oltre alle informazioni indicate dall'articolo 310 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni:
- a) laddove siano rilevate attività fiscali differite rilevanti, una descrizione delle modalità con le quali l'impresa valuta la probabilità di redditi imponibili futuri, ove applicabile, e rileva l'importo e gli orizzonti temporali previsti per l'annullamento delle differenze temporanee;
 - b) sulla eventuale mancata indicazione di un valore massimo di eventuali garanzie illimitate riportate nel modello quantitativo di vigilanza S.03.03 quale definito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015.

Art. 24
(Valutazione a fini di solvibilità – Riserve Tecniche)

1. Con riguardo alla sezione “D.2 Riserve tecniche”, la relazione periodica all’IVASS, oltre alle informazioni indicate dall’articolo 310 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni relative al calcolo delle riserve tecniche:
 - a) la descrizione dettagliata delle metodologie attuariali e delle ipotesi utilizzate, ivi incluse le eventuali semplificazioni adottate, anche nel calcolo dei premi futuri e del margine di rischio, con relativa allocazione alle singole aree di attività;
 - b) l’illustrazione delle ragioni a sostegno dell’adeguatezza delle metodologie adottate e di eventuali modifiche significative ad esse apportate rispetto alla natura, portata e complessità dei rischi dell’impresa;
 - c) una descrizione dei limiti di un contratto applicati nell’ambito di ogni area di attività e i dettagli di tutti i contratti esistenti che includono rinnovi significativi;
 - d) i dettagli delle principali opzioni e garanzie, del loro impatto sul calcolo delle riserve tecniche nonché della relativa evoluzione;
 - e) una sintesi delle modifiche sostanziali del livello delle riserve tecniche rispetto all’ultima relazione e relative cause, con particolare riguardo al fondamento logico delle modifiche significative apportate alle ipotesi adottate;
 - f) le modifiche significative nei tassi di estinzione anticipata;
 - g) il dettaglio dei gruppi di rischi omogenei utilizzati;
 - h) eventuali raccomandazioni in merito ai miglioramenti da apportare alle procedure interne in relazione ai dati considerati rilevanti;
 - i) informazioni su eventuali carenze significative di dati e relativi aggiustamenti;
 - j) una descrizione delle riserve tecniche che sono state calcolate come elemento unico;
 - k) la descrizione del punto in cui è stata effettuata la scomposizione (c.d. *unbundling*) per i contratti rilevanti;
 - l) le caratteristiche del generatore di scenari economici, fra cui la spiegazione delle modalità con le quali è stata raggiunta la coerenza con il tasso di interesse privo di rischio e le ipotesi di volatilità scelte;
 - m) se sono utilizzate le relative misure, la descrizione delle valutazioni di cui all’articolo 30-bis, comma 6, lettere a), b) e c) del Codice. Se l’azzeramento dell’aggiustamento di congruità o dell’aggiustamento per la volatilità comporta il mancato rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità, l’analisi delle misure applicabili in tale situazione per ristabilire il livello dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il profilo di rischio al fine di ripristinare il rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità;
 - n) le caratteristiche del metodo di calcolo degli importi significativi recuperabili dai contratti di riassicurazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla relazione periodica all’IVASS di gruppo.
3. Con riguardo alla sezione “D.2 Riserve tecniche”, la relazione periodica all’IVASS di gruppo oltre alle informazioni indicate dagli articoli 310 e 372 degli Atti delegati, comprende anche le seguenti informazioni relative al calcolo delle riserve tecniche di gruppo:
 - a) eventuali aggiustamenti significativi operati sulle riserve tecniche delle imprese di assicurazione e riassicurazione a livello individuale per il calcolo delle riserve tecniche di gruppo, compresa l’eliminazione delle operazioni infragruppo;

- b) se il gruppo applica le misure relative alle garanzie di lungo termine o le misure transitorie, l'impatto degli aggiustamenti a livello di gruppo sulle misure applicate dalle singole imprese;
- c) basi, metodi e ipotesi utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale in uno Stato Terzo e incluse nel calcolo delle riserve tecniche di gruppo, anche qualora si applichino, ove consentito, disposizioni di un regime di solvibilità ritenuto equivalente.

Art. 25

(Valutazione a fini di solvibilità – Voci fuori bilancio)

1. Con riguardo alle sezioni “D.1. Attività” e “D.3 Altre passività”, la relazione periodica all'IVASS, oltre alle informazioni indicate dall'articolo 310 degli Atti delegati, include anche una descrizione di qualsiasi altra attività o passività fuori bilancio non riportata nel modello quantitativo di vigilanza S.03.01 di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015.

Art. 26

(Gestione del capitale)

1. Con riguardo alla sezione “E.1 Fondi propri”, la relazione periodica all'IVASS, oltre alle informazioni indicate dall'articolo 311 degli Atti delegati, comprende anche le informazioni dettagliate sugli importi delle distribuzioni agli azionisti.
2. Con riguardo alla sezione “E.2 Requisito patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo”, la relazione periodica all'IVASS, oltre a contenere le informazioni indicate dall'articolo 311 degli Atti delegati, spiega le modalità con le quali l'uso di una semplificazione con impatto significativo sul calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità sulla base della formula standard è giustificato dalla natura, portata e complessità dei rischi assunti dall'impresa.

Sezione III – Informazioni integrative

Art. 27

(Integrazioni)

1. L'impresa integra le informazioni trasmesse sulla base del Regolamento di esecuzione UE 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 e del presente Regolamento con le ulteriori informazioni individuate dall'IVASS come necessarie all'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e che l'IVASS rende note unitamente alla periodicità e alle istruzioni per la relativa trasmissione.

Sezione IV– Limitazioni ed esoneri

Art. 28

(Limitazioni all'obbligo di informativa con frequenza superiore all'anno)

1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione italiana non appartenente a un gruppo che intende beneficiare della limitazione dell'obbligo di informativa con frequenza superiore all'anno ai sensi dell'articolo 47–*quater*, comma 3 del Codice, comunica

all'IVASS tale intenzione almeno 60 giorni prima della data di riferimento dell'informativa.

2. La comunicazione di cui al comma 1 include:
 - a) le motivazioni e la documentazione a sostegno della limitazione, secondo i requisiti previsti dall'articolo 47-*quater* comma 3 del Codice;
 - b) la politica sulle informazioni da rendere all'IVASS di cui all'articolo 30, comma 5, del Codice e di cui all'articolo 17 del Regolamento.
3. L'IVASS entro la data di riferimento dell'informativa comunica l'esistenza di eventuali elementi ostativi all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 47-*quater*, commi 3, 5, 6 e 11.

Art. 29

(Limitazioni o esoneri dall'obbligo di informativa periodica su base analitica)

1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione italiana non appartenente a un gruppo, che intende beneficiare delle limitazioni o dell'esonero dall'obbligo di presentazione periodica delle informazioni analitiche di vigilanza ai sensi dell'art. 47-*quater*, comma 7 del Codice, comunica all'IVASS tale intenzione almeno 60 giorni prima della data di riferimento dell'informativa.
2. La comunicazione di cui al comma 1 include:
 - a) le motivazioni e la documentazione a sostegno della limitazione o esonero, secondo i requisiti previsti dall'articolo 47-*quater* comma 7 del Codice;
 - b) la politica sulle informazioni da rendere all'IVASS di cui all'articolo 30, comma 5, del Codice e di cui all'articolo 17 del Regolamento.
3. L'IVASS, entro la data di riferimento dell'informativa comunica l'esistenza di eventuali elementi ostativi all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 47-*quater*, commi 7, 9, 10 e 11.

Art. 30

(Limitazioni o esoneri per imprese appartenenti a gruppi)

1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione con sede legale nella Repubblica italiana appartenente ad un gruppo che intende beneficiare delle limitazioni o dell'esonero di cui all'articolo 47-*quater*, commi 4 o 8, del Codice, comunica all'IVASS tale intenzione almeno 60 giorni prima della data di riferimento dell'informativa per la quale essa intende beneficiare di limitazioni o esoneri. La comunicazione include:
 - a) le motivazioni e la documentazione a sostegno della limitazione o dell'esonero, secondo i requisiti previsti dall'articolo 47-*quater*, commi 3 o 7 e 11 del Codice;
 - b) la politica sulle informazioni da fornire all'IVASS di cui all'articolo 30, comma 5, del Codice e di cui all'articolo 17 del Regolamento.
2. L'IVASS entro la data di riferimento dell'informativa, avuto riguardo anche all'eventuale parere dell'autorità di vigilanza sul gruppo ove diversa dall'IVASS, comunica l'esistenza di eventuali elementi ostativi all'esercizio della facoltà di cui al comma 1 tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 47-*quater*, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
3. Se la comunicazione di cui al comma 1 è presentata da tutte le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo e non sussistono elementi ostativi ai sensi del comma 2,

l'IVASS, ai sensi dell'articolo 216-*octies* del Codice, può estendere a livello di gruppo le limitazioni o l'esonero di cui all'articolo 47-*quater*, commi 3 o 7, del Codice, dandone tempestiva comunicazione all'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2 del Codice.

Art. 31

(Notifica della frequenza della relazione periodica all'IVASS)

1. La relazione periodica è trasmessa alla fine di ogni esercizio nei termini previsti dall'articolo 312, paragrafo 1, degli Atti delegati. L'IVASS notifica all'impresa non appena possibile, e comunque non oltre tre mesi prima della chiusura dell'esercizio, ogni decisione che identifica una frequenza inferiore a quella annuale per la trasmissione della menzionata relazione.
2. La relazione periodica di gruppo è trasmessa alla fine di ogni esercizio nei termini previsti dall'articolo 373 degli Atti delegati. L'IVASS notifica all'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2 del Codice, entro i termini di cui al comma 1, ogni decisione che identifica una frequenza inferiore a quella annuale per la trasmissione della relazione periodica di gruppo.

Capo IV – Informativa in caso di eventi predefiniti

Art. 32

(Informazioni periodiche da fornire all'IVASS a seguito di eventi predefiniti)

1. I soggetti di cui all'articolo 3 danno immediata comunicazione all'IVASS di ogni evento che possa ragionevolmente comportare o abbia già comportato cambiamenti sostanziali dell'attività e dei risultati, del sistema di *governance*, del profilo di rischio nonché della condizione finanziaria e di solvibilità dell'impresa o del gruppo.

Capo V - Procedure e processi per l'informativa al pubblico e per l'informativa di vigilanza

Art. 33

(Divieto di accordi di riservatezza)

1. L'impresa non può stipulare accordi che la vincolano alla segretezza o riservatezza delle informazioni che devono essere rese pubbliche nell'ambito della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria.

Art. 34

(Relazione unica sulla solvibilità e condizione finanziaria)

1. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 2 dell'articolo 216-*novies*, l'ultima società controllante italiana comunica all'IVASS, almeno 60 giorni prima della data di riferimento della relazione, l'intenzione di trasmettere una relazione unica sulla solvibilità e condizione finanziaria che contenga sia le informazioni a livello di gruppo sia quelle relative a ciascuna delle imprese controllate.

2. L'IVASS, in coerenza con le disposizione dell'articolo 216-*novies* del Codice effettua le proprie valutazioni in ordine alla comunicazione di cui al comma 1, tenendo conto anche dell'opinione dei membri del collegio dei supervisori che sia eventualmente costituito per la vigilanza sul gruppo.
3. L'IVASS entro la data di riferimento della relazione di gruppo comunica all'ultima società controllante italiana di cui al comma 210, comma 2 del Codice l'esistenza di eventuali elementi ostativi all'esercizio della facoltà di cui al comma 1.

Art. 35

(Formato e controlli dei modelli per l'informativa quantitativa)

1. L'impresa comunica le informazioni incluse nei modelli di informativa quantitativa tenendo in considerazione la rappresentazione strutturata dei dati (cd. *Data Point Model*), le regole di validazione dei dati pubblicate dall'EIOPA e le ulteriori indicazioni tecniche pubblicate sul sito internet dell'IVASS.

Art. 36

(Relazione periodica all'IVASS: riferimenti ad altri documenti)

1. Quando nella relazione periodica per l'autorità di vigilanza, l'impresa si trova a dover fornire informazioni già trasmesse all'IVASS, può fare riferimento ad esse, a condizione che siano equivalenti, nella natura e nella portata, a quelle richieste e che il riferimento alla documentazione già trasmessa sia preciso e puntuale.
2. L'impresa non può fare riferimento ad altri documenti che non sono oggetto di comunicazione all'IVASS.

Art. 37

(Approvazione delle informazioni trasmesse all'IVASS)

1. Le informazioni transitorie, la relazione periodica all'IVASS e i modelli di informativa quantitativa trimestrale e annuale sono approvati dall'organo amministrativo prima della loro trasmissione all'IVASS.

Capo VI – Disposizioni transitorie e finali

Art. 38

(Disposizioni transitorie)

1. La relazione periodica all'IVASS è trasmessa per la prima volta in relazione all'esercizio 2016.
2. L'impresa fornisce adeguate spiegazioni in ordine alle principali differenze tra i dati riportati nella valutazione di apertura ai sensi degli articoli 314, paragrafo 1, lettere a) e c) e 375 degli Atti delegati e quelli calcolati in base al regime di solvibilità precedentemente in vigore, trasmettendole all'IVASS in un formato leggibile elettronicamente.
3. La spiegazione delle differenze di cui al comma 2 tiene conto della ripartizione in classi di attività e passività definita nel modello quantitativo di stato patrimoniale (cd. *balance*

sheet) S.02.01 come definito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015.

Art. 39
(Pubblicazione)

1. Il Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 40
(Entrata in vigore)

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.